

C O N V E G N O N A Z I O N A L E C O N T R O L A P O R N O G R A F I A

DOMENICA 6 FEBBRAIO - ROMA - TEATRO ADRIANO

(Sede del Comitato: Lungotevere Sangallo 1, tel. 657767-4956324)

D O C U M E N T A Z I O N I

CONVEGNO NAZIONALE CONTRO LA PORNOGRAFIA - DOMENICA 6 FEBBRAIO -

IL COMITATO PROMOTORE del Convegno Nazionale contro la pornografia è lieto di ricordare a tutti i partecipanti al Convegno l'opera che fu svolta circa 2 anni or sono dal "Movimento per la salvaguardia dei diritti della gioventù",

il quale raccolse in tutta Italia oltre 1.200.000 firme per una presa di posizione appunto contro la pornografia.

Le firme raccolte furono presentate al PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, allora Giuseppe Saragat, il quale rivolse ai promotori dell'iniziativa le parole di elogio e di impegno che sotto riportiamo:

"Desidero esprimere la mia solidarietà a Voi, quali esponenti del "Movimento di salvaguardia dei diritti della Gioventù" e attraverso le Vostre persone a tutti i cittadini che hanno aderito al movimento, e che in esse nei suoi ideali e nei suoi fini, si riconoscono.

"I problemi che voi agitate, la piaga contro la quale lottate, sono cose reali e vere. Nè vi può essere esitazione nel prendere partito in questa materia, quando la scelta è tra la dignità e la degradazione del mondo nel quale viviamo, fra il senso degli autentici valori umani e la disgregazione delle scienze.

"Pornografia, droga ed esaltazione della violenza fine a se stessa in pubblicazioni, spettacoli e in vergognose speculazioni sono fenomeni di patologia sociale, manifestazioni di decadimento e di debolezza. E specie quando l'azione è condotta su vasta scala - come negli spettacoli a grande diffusione - ed è opera di chi specula bassamente e freddamente sugli istinti deturpatori del pubblico; quando attenta alla salute spirituale dei giovani e dei giovanissimi: in tutti questi casi è legittimo insorgere contro quest'opera disgregatrice e dire no, fermamente e coraggiosamente!"

C O N V E G N O N A Z I O N A L E C O N T R O L A P O R N O G R A F I A
DOMENICA 6 FEBBRAIO - ROMA - TEATRO ADRIANO

(Sede del Comitato: Lungotevere Sangallo 1, tel. 657767-4956324)

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

PER UNA EFFICACE TUTELA DEI MINORI-

"Gli articoli 527-528-529 del Codice Penale sono integrati dal seguente articolo 529 bis;

Nel caso di manifestazioni comunque aperte ai minori, la valutazione dell'offesa al pudore o alla Pubblica decenza deve essere fatta tenendo conto della particolare sensibilità dei minori stessi, delle esigenze della loro tutela morale e del diritto-dovere all'educazione spettante ai genitori.

Le manifestazioni espressamente dedicate ai minori debbono positivamente ispirarsi ai valori etici sociali della Costituzione.

Agli effetti penali, l'offesa a questi valori è considerata, a seconda della gravità, come offesa al pudore o alla pubblica decenza, ai sensi del primo comma."

Articolo 527: ATTI OSCENI

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Articolo 528: PUBBLICAZIONE SPETTACOLI OSCENI; chiunque allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato p.4 acquista, detiene, espone, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini o altri oggetti osceni (p.529) di qualsiasi specie è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a L.8.000 (155). Alla stessa pena soggiace chi fa commercio anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o li espone pubblicamente. Tale pena si applica a chi:

- 1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità o atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo.
- 2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità. Nel caso previsto dal n.2 la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto delle autorità.

Articolo 529: ATTI E OGGETTI OSCENI; Nozione. Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore. Non si considera oscena l'opera d'arte e l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni 18.

Articolo 725: COMMERCIO DI SCRITTI, DISEGNI O ALTRI OGGETTI CONTRARI ALLA PUBBLICA DECENZA. Chiunque espone alla pubblica vista o, in luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato che offenda la pubblica decenza, è punito con l'ammenda da lire ottocento a ottantamila.